



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Strasburgo, 19 maggio 2010
(OR. en)

2009/0146 (COD)
LEX 1121

PE-CONS 8/1/10
REV 1

AGRILEG 32
CODEC 227

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE ABROGA LA DECISIONE 79/542/CEE DEL CONSIGLIO
CHE ISTITUISCE UN ELENCO DI PAESI TERZI O PARTI DI PAESI TERZI
E DEFINISCE LE CONDIZIONI SANITARIE, DI POLIZIA SANITARIA
E DI CERTIFICAZIONE VETERINARIA PER L'IMPORTAZIONE
NELLA COMUNITÀ DI TALUNI ANIMALI VIVI
E DELLE LORO CARNI FRESCHE**

**DECISIONE N. .../2010/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 19 maggio 2010

**che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio
che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce
le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria
per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi
e delle loro carni fresche**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 16 dicembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2010.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi¹, prevedeva l'istituzione di un elenco di paesi o di parti di paesi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni animali vivi e delle loro carni fresche.
- (2) Di conseguenza, è stata adottata la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche². Tale decisione stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. Gli allegati I e II della medesima decisione contengono altresì gli elenchi dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nell'Unione di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, nonché i modelli di certificati veterinari.

¹ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

² GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

- (3) Dalla data di adozione di tale decisione una serie di nuove condizioni sanitarie e di polizia sanitaria sono state introdotte da altri atti comunitari, fra cui la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano¹ e la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi², nonché il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari³, il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁴, il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁵ e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali⁶.
- (4) Tali atti comunitari hanno dato vita a un nuovo quadro normativo nel settore e la direttiva 72/462/CEE è stata inoltre abrogata dalla direttiva 2004/68/CE.

¹ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

² GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

³ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁴ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁵ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁶ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

- (5) L'articolo 20 della direttiva 2004/68/CE dispone che le modalità di applicazione stabilite conformemente alle decisioni adottate a norma della direttiva 72/462/CEE per l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne, quale *inter alia* la decisione 79/542/CEE, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure adottate nel nuovo quadro giuridico.
- (6) L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano¹, dispone inoltre che, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento (CE) n. 854/2004 ovvero alla direttiva 2002/99/CE, continuano ad applicarsi le norme di attuazione adottate in base alla direttiva 72/462/CEE.

¹ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

- (7) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria¹, contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria nonché altre disposizioni che tengono conto del nuovo quadro normativo e sostituiscono le disposizioni stabilite dalla decisione 79/542/CEE. Pertanto, dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la decisione 79/542/CEE sarà decaduta e non sarà più applicabile.
- (8) A fini di chiarezza e di trasparenza della legislazione dell'Unione è opportuno che la decisione 79/542/CEE sia formalmente abrogata a decorrere da tale data,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

Articolo 1

La decisione 79/542/CEE è abrogata con effetto dal ...*.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento (UE) n. 206/2010.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 206/2010.